

DISCIPLINA DELLA PERMANENTE INIDONEITÀ PSICOFISICA

Nota redazionale

Il Dlgs. n. 150/2009 ha apportato profonde modifiche al testo del Dlgs. n. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e che, come è noto, rappresenta il testo fondamentale della disciplina del rapporto di pubblico impiego.

In particolare il Dlgs. n. 150/2009, con l'art. 69, comma 1, ha introdotto nel Dlgs. n. 165/2001 l'art. 55-septies, con cui è stato previsto il nuovo istituto della Permanente inidoneità psicofisica, delineandone le linee di massima in questi precisi termini:

«1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti

definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità».

In sostanza tale articolo da una parte ha previsto una più organica e completa disciplina degli accertamenti medici anche d'ufficio dell'inidoneità psico-fisica dei pubblici dipendenti, in sostanza confermando, ma anche integrando la precedente disciplina, dall'altra parte ha finalmente affrontato situazioni antichissime, sempre esistenti e non di rado ricorrenti nella gestione del rapporto di pubblico impiego, delicatissime per gli interessi in gioco, ma mai regolamentate, per le quali il pubblico funzionario competente a gestirle, si è trovato a doverle risolvere praticamente da solo, a causa del vuoto legislativo, attraverso la sua personale cultura giuridica, ai principi generali dell'ordinamento e alla sua sensibilità umana e quindi con l'adozione di provvedimenti di massima rilevanza: intendiamo riferirci a quei casi che per la nostra personale esperienza in decenni di attività, abbiamo per comodità qualificato «situazioni d'urgenza».

Le situazioni in parola sono ricollegate in sostanza al caso in cui ci si venga a trovare di fronte a un dipendente che versi in evidenti gravi condizioni di salute psichica o fisica, esponendo a gravi rischi sé stesso e spesso anche gli alunni e in genere tutte le persone con cui venga a contatto. Ancor più ciò era palese, quando i problemi di salute erano dovuti a cause psichiche facilmente riscontrabili in comportamenti abnormi, assurdi e talora minacciosi.

In tali casi l'interessato spesso non accettava neppure l'accertamento medico d'ufficio, contestandone la legittimità di disporre accertamenti medici d'ufficio.

In simili frangenti l'inerzia del Dirigente sarebbe stata gravemente colpevole e carica di responsabilità. Quindi egli doveva intervenire con la massima tempestività e urgenza, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento consacrati nella Costituzione che impone una valutazione comparativa dei diritti e interessi meritevoli di tutela che vengano a trovarsi in pericoloso conflitto.

Nella specifica fattispecie i diritti in conflitto sono: diritto all'incolumità fisica di tutti i soggetti coinvolti nella situazione (a cominciare dallo stesso dipendente), diritto all'istruzione degli alunni verso cui è diretta l'attività dell'interessato, diritto all'esercizio delle proprie funzioni nonostante

l'opposizione dell'Amministrazione, diritto-dovere di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.

Ma anche intervenendo, si ponevano subito altri problemi, ossia la giustificazione giuridica che egli doveva nella premessa dei provvedimenti d'urgenza non previsti dall'ordinamento da adottare in attesa dell'esito degli accertamenti medici richiesti e la natura e il contenuto dei provvedimenti stessi.

Il legislatore, dopo il perenne vuoto legislativo per simili casistiche, con l'art. 55-octies del Dlgs. n. 165/2001 e il conseguente D.P.R. n. 171/2011 finalmente appronta la disciplina da sempre inutilmente attesa, ispirata alle seguenti regole:

- 1) Si afferma in maniera ormai inequivocabile il potere-dovere dell'Amministrazione di effettuare accertamenti medici d'ufficio nei confronti dei propri dipendenti;
- 2) Si delineano i presupposti e si fissano con precisione le misure da adottare in particolari situazioni d'urgenza connesse a motivi di salute dei dipendenti (sospensione cautelare) con indicazione del trattamento giuridico-economico connesso, a seconda dei casi;

3) Si stabiliscono i presupposti e i provvedimenti da adottare di fronte al rifiuto del dipendente di sottoporsi all'accertamento medico.

Per uno studio più attento e approfondito di questa disciplina – così come più in generale di tutte le innovazioni normative di recente intervenute in materia di Assenze del personale – si rinvia all'area riservata del nostro sito: www.notiziedellascuola.it dove sono pubblicati e scaricabili tutti gli aggiornamenti fino ad oggi intervenuti ed apportati al testo: MARIO ROSSI - Assenze del personale della scuola – Ed. Tecnodid, 2010.

D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171

Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (GU n. 245 del 20-10-2011) Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/2011.

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 55-octies, inserito dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 10 gennaio 1957, n. 3, recante disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, per la concessione

della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di trattamento di dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante codice dell'Amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Il citato art. 55-octies, intitolato: Permanente inidoneità psicofisica stabilisce quanto segue:

«1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;

b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;

d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità».

Visto l'articolo 20 decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante norme in materia di provvedimenti anti crisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 19 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente regolamento

Art. 1 - Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55- octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2 - Inidoneità psicofisica

1. Ai fini del presente decreto, si intende per inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa quanto contenuto nelle lettere a) o b):

a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

Art. 3 - Presupposti ed iniziativa per l'avvio

della procedura di verifica dell'idoneità al servizio

1. L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se il dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall'amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati, di cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il dipendente può presentare istanza per l'avvio della procedura all'amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.

3. La pubblica amministrazione avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

- a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Art. 4 - Organi di accertamento medico

1. L'accertamento dell'inidoneità psicofisica è effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001.

2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5 - Procedura per la verifica dell'idoneità al servizio

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente decreto, l'amministrazione, prima di concedere l'eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, dandone preventiva comunicazione all'interessato, procede all'accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell'organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa. Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento,

l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8 se in seguito all'accertamento medico emerge un'inidoneità permanente psicofisica assoluta.

2. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e c), l'amministrazione può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell'organo medico competente, al fine di verificare l'eventuale inidoneità relativa o assoluta, dandone immediata e contestuale co-municazione al dipendente interessato.

3. Se dall'accertamento medico risulta l'inidoneità psicofisica assoluta o relativa alla mansione l'amministrazione adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7.

4. Nel caso di accertata inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione procede ai sensi dell'articolo 8.

5. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, in conformità a quanto previsto nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'Amministrazione digitale e nel rispetto della disciplina normativa di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in materia di trattamento di dati personali. Il dipendente può chiedere in qualunque stato del procedimento che gli atti gli vengano comunicati in via telematica, dando preventiva comunicazione dei dati necessari. In caso di trasmissione di documenti in forma cartacea, la documentazione concernente dati relativi alle condizioni di salute dell'interessato è inserita in plico chiuso, da allegarsi alla nota di trasmissione.

6. Rimane salva la vigente disciplina in materia di ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale.

Art. 6 - Misure cautelari

1. L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

2. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare e provvede per un nuovo accertamento. In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.

4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

6. In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima complessiva di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 7 - Trattamento giuridico ed economico

1. Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

2. Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.

3. Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell'accertamento medico, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

5. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda personale con incarico di funzione dirigenziale, l'amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato, revoca l'incarico in essere e, in base alle risultanze dell'accertamento dell'organo medico competente, potrà conferire un incarico dirigenziale, tra quelli disponibili, diverso e compatibile con l'esito dell'accertamento medico, assicurando eventualmente un adeguato percorso di formazione; a tal fine l'amministrazione programma il conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo anche conto delle procedure di verifica di idoneità in corso;

b) nel caso di indisponibilità di posti di funzione dirigenziale, il dirigente con inidoneità permanente relativa è collocato a disposizione dei ruoli

di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, senza incarico.

6. Nel caso di conferimento a dirigente di incarico di valore economico inferiore, questi conserva il trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'incarico di provenienza sino alla prevista scadenza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.

7. Se l'inidoneità psicofisica relativa riguarda un dipendente con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'inidoneità risulta incompatibile con lo svolgimento dell'incarico stesso, l'Amministrazione, previa revoca, dispone la restituzione al profilo professionale di inquadramento, ovvero il rientro presso le amministrazioni di appartenenza nella posizione lavorativa precedentemente ricoperta.

8. In ogni caso, se il congelamento dei posti di cui al comma 3 non è possibile a causa di carenza di disponibilità in organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell'ambito territoriale della provincia ai fini della ricollocazione del dipendente interessato. All'esito della procedura di consultazione, da concludersi entro 90 giorni dall'avvio, se non emergono disponibilità, si applica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001*.

9. Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

* Riguarda le eccedenze di personale, la mobilità collettiva e il collocamento in disponibilità con lo stipendio (ivi compresa l'i.i.s.) all'80% per massimo 24 mesi.

10. Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.

Art. 8 - Risoluzione per inidoneità permanente

1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta 1' indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni oggetto del presente decreto di attuazione dell'articolo 55-octies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano in via automatica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, ivi compresa quella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Rimane salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e del decreto legislativo n. 38 del 2000 in materia di infortuni sul lavoro. Rimane fermo, altresì, quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Resta salva la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.

5. Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Prot. N. AOODGPER 13000

Roma, 03/12/2013

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

La suddetta norma dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute,

ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.

In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tuttavia, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

La norma dispone, altresì, che entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In

esito a tale visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione di docente.

Ove, viceversa, venga confermata l'inidoneità, il suddetto personale può, su istanza di parte, transitare nei suddetti profili professionali del ruolo A.T.A. ovvero, in assenza di istanza o, nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico ovvero, in assenza di tale istanza o, nell'ipotesi in cui l'istanza non possa essere accolta per indisponibilità di posti, può presentare domanda di mobilità intercompartimentale in ambito provinciale.

Con decreto ministeriale in corso di perfezionamento, applicativo delle norme sopra richiamate, viene precisato che l'istanza di parte ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata, con modalità cartacea, all'Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della dichiarazione di inidoneità.

L'immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza ovvero in altra provincia a domanda, con priorità rispetto alla preferenza indicata dall'interessato.

L'immissione in ruolo del personale su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall'interessato. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della provincia di inquadramento procederà alla verifica dell'effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.

Stante quanto sopra, le SS.LL. provvederanno ad attivare le procedure necessarie al fine di assicurare che, così come disposto dalla normativa vigente, entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola che è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo in altri compiti, sia sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell'inidoneità.

Tuttavia, nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, le relative istanze ai fini del transito nel ruolo A.T.A. dovranno essere inoltrate al competente Direttore dell'ufficio scolastico Regionale utilizzando il modello A allegato alla presente entro il 15 dicembre p.v.

Il personale che, viceversa, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del citato Decreto-Legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche dovrà compilare l'allegato modello B.

Sarà cura delle SS.LL. rendere noto, con cortese sollecitudine, a questa Direzione Generale l'entità delle istanze pervenute ai fini del transito nei profili professionali dei ruoli A.T.A., distinte per provincia e profilo professionale di assistente amministrativo e di assistente tecnico, nonché il numero delle istanze pervenute ai fini dell'utilizzazione, in aggiunta alle attività per le quali può essere utilizzato, anche nelle iniziative sopra richiamate nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale utilizzando l'allegato modello C.

Il modello C sopra indicato dovrà essere restituito debitamente compilato agli indirizzi di posta elettronica giovanna.lorido@istruzione.it e gianna.diberardino@istruzione.it.

Si unisce, altresì, alla presente, copia della circolare n. 966 del 19/11/2013 inoltrata dal Ministero dell'Economia e Finanze concernente l'accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola.

In adempimento a quanto disposto dalla suindicata circolare si invitano le SS.LL. a designare, quale rappresentante del Ministero chiamato ad integrare le commissioni mediche ai fini della dichiarazione di inidoneità, prioritariamente, un dirigente tecnico o, in subordine, un dirigente scolastico in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno (preferibilmente proveniente dal ruolo dei docenti di sostegno) ovvero in possesso dei titoli accademici o professionalizzanti in materia di disabilità.

Infine, questo Ministero ritiene, allo stato, di non doversi esprimere in merito al ruolo ed ai limiti di tale figura in sede alla Commissione medica di verifica rimettendo alle stesse ogni valutazione in merito.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

per IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Vicario

f.to Gildo De Angelis



MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0013220 - 06/12/2013 - USCITA



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
- Uff. V -

Prot. n. AOODGPER

Roma

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013. **Integrazione alla nota prot. n. 13000 del 3 dicembre 2013.**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione, ad integrazione di quanto disposto nella circolare concernente l'oggetto recante prot. n. 13000 del 3 dicembre 2013, si precisa quanto segue.

Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25/06/2008, anche per le iniziative di cui all'art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

In attesa della definizione delle modalità di attuazione della mobilità intercompartimentale, il citato personale permane in utilizzo nell'attuale sede di servizio.

Si precisa, altresì, che nei confronti del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma dichiarato idoneo ad altri compiti alla data del 31 dicembre 2013 trovano applicazione le medesime disposizioni normative, di cui all'art. 15 comma 7, dettate nei confronti del personale dichiarato permanentemente inidoneo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013

Si confida nella consueta collaborazione

PER IL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Vicario
Gilda De Angelis

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Prot. n . AOODGPER 7749

Roma, 1AGOSTO 2014

AI DIRETTORI GENERALI

DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti – attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013.

Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni. Con successivo decreto interministeriale, lo scrivente Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha disciplinato l'attuazione delle sopra citate disposizioni ed inoltrato il provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanze, ai fini dell'acquisizione della prescritta controfirma.

L'Ufficio di Gabinetto del suindicato Ministero, nel restituire il decreto interministeriale in parola e richiamando le osservazioni formulate dalla Ragioneria Generale dello Stato, ha ritenuto assorbente di ogni

ulteriore argomentazione la natura direttamente precettiva delle disposizioni legislative applicabili che non richiederebbero, per sé, alcuna fonte normativa secondaria di attuazione delle recenti disposizioni normative.

Stante quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale osservanza del disposto normativo contenuto nel D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013 nonchè delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 13000 del 03/12/2013 e nella nota integrativa prot. n. 13220 del 06/12/2013

Si ricorda, altresì, quanto al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1 gennaio 2014, ovvero a seguito di nuova visita collegiale, che il transito, a domanda, nei profili professionali del ruolo A.T.A. avverrà con decorrenza giuridica dall'anno scolastico in cui viene dichiarata l'inidoneità, con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell'anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.

Il suindicato personale docente, nell'anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, in attesa di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo e tecnico del ruolo ATA, continuare ad essere utilizzato nell'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all'attuazione del P.O.F. in attesa dell'assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.

Con l'occasione si precisa che il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua

preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto di lavoro individuale di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta.

La domanda di utilizzazione può essere prodotta, all'esito della visita, in qualunque momento durante l'assenza per malattia purché almeno due mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

per IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente dell'Ufficio I

f.to Gildo De Angelis.